

**VERBALE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PREVISTA
DALL'ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. n. 18 DEL 17 MARZO 2020**

In data 26 marzo 2020, in modalità telematica nel rispetto del DPCM 09.03.2020, si sono incontrati:

- la società BIGOI ITALIA S.R.L. di Verona (VR) Piazza Renato Simoni n. 1 nella persona di Berti Giuseppe in qualità di legale rappresentante;
 - la O.S. FILCAMS-CGIL Nazionale nella persona di Sergio Aliprandi;
 - la O.S. FISASCAT-CISL Nazionale nella persona di Stefania Chicca;
 - la O.S. UILTUCS-UIL Nazionale nella persona di Antonio Vargiu;
- in rappresentanza di tutti i lavoratori per l'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

La società Bigoi Italia s.r.l. esercita attività di ristorazione senza somministrazione con produzione di cibo da asporto, è inquadrata nel settore Terziario rientrando nel campo di applicazione del FIS ed applica il CCNL Turismo Pubblici Esercizi con punti vendita situati nelle regioni del Veneto e della Lombardia e con un organico così suddiviso:

- Venezia, Sestriere Dorsoduro 3829	n. 04 lavoratori;
- Venezia, Campiello dei Meloni 1472	n. 05 lavoratori;
- Marcon (VE) c/o c.c. Valecenter,	n. 03 lavoratori;
- Padova, Via Umberto I 6	n. 04 lavoratori;
- Vicenza, Contra' Pescherie Vecchie 32	n. 03 lavoratori;
- Verona, Largo Guido Gonnella 1	n. 06 lavoratori;
- Erbusco (BS) c/o c.c. Le Porte Franche	n. 02 lavoratori;
- Milano c/o c.c. Bicocca	n. 03 lavoratori;
- Sede amministrativa Vicenza, Via Dell'Edilizia 19	n. 02 lavoratori.

La società in data 10 marzo 2020 ha avviato la procedura ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 148/2015 che, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 deve intendersi superata fatto salvo per i contenuti indicati nella stessa che evidenziano lo stretto legame tra l'emergenza sanitaria COVID-19 e il considerevole calo del fatturato in prima battuta e la necessaria chiusura dei punti vendita per effetto di quanto indicato nel DPCM 11 marzo 2020 in seconda battuta.

Per effetto di quanto sopra, con riferimento alla data di invio della comunicazione alle OO.SS., la società fruirà di un periodo di Assegno Ordinario ex art. 30 D.lgs. 148/2015, per n. 9 settimane, nel periodo dall'11 marzo 2020 e l'8 maggio 2020, con causale "emergenza COVID-19" con prevedibile ripresa dell'attività a pieno organico il 9 maggio 2020.

Le OO.SS. hanno convenuto con la società sulla suddetta necessità.

Nelle unità produttive e nei reparti chiusi la sospensione potrà essere fino a zero ore, in particolare per i lavoratori che hanno esaurito ferie e permessi arretrati o altri istituti individuali.

Per le attività e i servizi che restano aperti e/o qualora le condizioni normative e di mercato consentano di riattivare l'attività sospesa, si conviene che verranno richiamati in servizio i lavoratori interessati alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale ed eventualmente sospesi.

In tal caso l'azienda attuerà la rotazione dei dipendenti con mansioni fungibili, tenuto conto dei criteri tecnici e organizzativi e delle eventuali disposizioni in materia di salute sicurezza disposte dalle autorità.

Si conviene di gestire e monitorare la situazione attraverso incontri periodici, anche in via telematica, e su richiesta di una delle parti, anche a livello territoriale, per una verifica complessiva del presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alla necessità dei lavoratori.

In caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti potranno incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione.

Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

La società ha fatto altresì presente che all'assegno ordinario saranno interessati tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020 pari a n. 32 (100% dell'organico) sia con qualifica di operaio sia con qualifica di impiegato che con qualifica di apprendista.

Considerata l'attuale difficoltà finanziaria aziendale espressa nel corso dell'esame congiunto, la società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS per le competenze del mese di marzo.

La società, su richiesta delle OO.SS., anticiperà il trattamento di integrazione salariale per conto dell'INPS a partire dalle competenze del mese di aprile e delle successive settimane, riservandosi di dare specifica comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente verbale, qualora si manifestasse l'impossibilità aziendale a dar seguito al predetto anticipo.

Le parti si danno atto che sono state rispettate le procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto previste dalle disposizioni del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica, 26 marzo 2020


BIGOI ITALIA S.R.L.



FILCAMS-CGIL Nazionale



FISASCAT-CISL Nazionale



UILTUCS-UIL Nazionale